REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2010, n. 82

Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza in merito all'applicazione dell'art.13 dell'Accordo di Programma vigente sottoscritto in data 20.12.2007 tra la Regione Piemonte e la Citta' di Nichelino (To) relativo alla realizzazione di un Programma Integrato in Nichelino (To) per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

in data 20 dicembre 2007 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Città di Nichelino (To), finalizzato alla realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale, in attuazione dell'art. 18 del D.L.13.05.1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L.12.07.1991, n. 203 e s.m.i., da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio, localizzato in Nichelino (To); tale Accordo è stato successivamente adottato con D.P.G.R. n. 63 del 13 maggio 2008;

con istanza prot. n. 22431 del 17 maggio 2010 la Città di Nichelino ha chiesto la convocazione del Collegio di Vigilanza per l'applicazione della "Clausola di salvaguardia" prevista dall'art. 13 dell'Accordo di Programma vigente, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra il Consorzio Nichelino Società Consortile a r.l. e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta;

il Presidente della Regione Piemonte, quale Presidente del Collegio di Vigilanza, ha convocato, con nota prot. n. 0012601/SB0100/1.45 del 12.07.2010 il Collegio di Vigilanza per il giorno 16 luglio 2010, per valutare la proposta avanzata dalla Città di Nichelino con la nota citata al paragrafo precedente;

in data 13.07.2010 è stato inoltrato, da parte dell'Amministratore unico del Consorzio Nichelino Società Consortile a r.l., al Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma e al Delegato regionale Presidente del Collegio, specifico parere pro veritate a firma dello Studio Merani & Associati con sede in Torino, Via Pietro Micca, n. 21, relativo all'efficacia dell'art. 13 dell'Accordo di Programma vigente;

della seduta del Collegio di Vigilanza è stato redatto, dal Responsabile del procedimento, apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti delegati della Regione Piemonte e della Città di Nichelino; da tale verbale emerge che i convenuti hanno preso cognizione del contenuto del parere legale succitato che sottolinea la coerenza applicativa dell'art. 13 dell'Accordo di Programma vigente che recita:

"Nell'eventualità che il presente Accordo di Programma non pervenga alla stipula della Convenzione ministeriale relativa al Programma integrato di cui all'oggetto, i contenuti dell'Accordo medesimo, nonché le varianti autorizzate con il Decreto della Presidente della Regione Piemonte di adozione del presente Accordo, sono confermati nella loro validità, se supportati da specifica convenzione stipulata tra l'Operatore e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, soggetto richiedente un'eventuale disponibilità di alloggi per i suoi appartenenti. In tal caso gli interventi complessivi del Programma Integrato, rimodulati secondo l'esigenza sopra richiamata, verranno realizzati a totale carico dell'operatore.";

il parere afferma, nella fattispecie, che l'art. 13, trattandosi di una clausola di salvaguardia prevista dalle parti contraenti per disciplinare i reciproci rapporti, qualora sorgano problematiche o difficoltà nell'esecuzione di quanto dalle stesse pattuito, troverebbe corretta applicazione nel caso in questione a seguito della sottoscritta Convenzione tra il Consorzio Nichelino Società Consortile a r.l. e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Piemonte e

della Valle d'Aosta, anche alla luce dell'efficacia vincolante degli impegni e degli obblighi sottoscritti dalle parti nell'ambito dell'Accordo di Programma, riaffermata altresì dall'art. 13 della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 che stabilisce:

"gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipulato l'Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo":

tali considerazioni hanno condotto i redattori del parere, alla conclusione che la vincolatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 13 dell'Accordo di Programma impegni gli enti firmatari dell'Accordo all'applicazione della suddetta clausola, allorquando si verifichino le condizioni in essa stabilite (convenzionamento tra operatore e Amministrazione penitenziaria), per far salvo l'intervento programmato, pur in mancanza del finanziamento statale e della relativa Convenzione ministeriale;

la disamina affrontata dal Collegio di Vigilanza in merito ai contenuti del predetto parere, ufficialmente acquisito agli atti del Collegio medesimo, ha condotto all'espressione delle seguenti determinazioni, condivise all'unanimità dai rappresentanti delegati costituenti il Collegio:

- 1) il Collegio di Vigilanza esprime il suo assenso all'applicazione della clausola di salvaguardia, art. 13 dell'Accordo di Programma vigente che determina, nella fattispecie, l'impegno da parte del soggetto attuatore a realizzare a proprio carico la quota di edilizia sovvenzionata e agevolata prevista dal programma, anche reperendo fondi presso soggetti terzi;
- 2) il Collegio di Vigilanza conferma i contenuti e i valori dimensionali del Programma Integrato così come riportati ai paragrafi 9 e 12 delle premesse dell'Accordo e ribadite all'Art. 1 del dispositivo dell'Accordo medesimo, nonché le modalità di attuazione e le relative varianti urbanistiche, che mantengono la loro validità fino alla conclusione del Programma medesimo; eventuali variazioni funzionali al Programma Integrato potranno essere apportate solo previa approvazione da parte del Collegio di Vigilanza. Il Programma Integrato dovrà comunque attuarsi con riferimento ai valori dimensionali già approvati nell'ambito dell'Accordo di Programma;
- 3) il Collegio di Vigilanza determina che, l'applicazione dell'art. 13 (clausola di salvaguardia) prevede il rapporto convenzionale del proponente con l'Amministrazione Penitenziaria e con eventuali altri soggetti pubblici e/o privati (nota dell'A.T.C. della provincia di Torino prot. n. 8287 del 17.02.2010 acquisita agli atti del Collegio di Vigilanza), per la realizzazione, nell'ambito del Programma Integrato, così come sancito nell'Accordo di Programma vigente, della quota prevista (s.u.l. mq 11.705,00) di edilizia residenziale sovvenzionata, per un importo di € 7.818.000,00 e della quota prevista (s.u.l. mq 11.705,00) di edilizia residenziale agevolata per un importo di € 2.121.000,00. Restano invariate le quote di edilizia residenziale libera (s.u.l. mq 28.230,00) e di edilizia non residenziale (s.u.l. mq 4.500,00);
- 4) il Collegio di Vigilanza determina che, al fine di dare corso all'applicazione dell'art. 13 il soggetto attuatore dovrà produrre al Collegio di Vigilanza apposito atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno a reperire le risorse finanziarie di cui al punto 3, producendo idonea garanzia fidejussoria per il valore corrispondente (da svincolarsi, a scalare, per la quota parte di finanziamento reperito), entro 15 giorni dall'adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza, con Decreto, da parte del Presidente della Regione;
- 5) il Collegio di Vigilanza determina che, il soggetto attuatore dovrà procedere nella realizzazione dell'edilizia agevolata e/o sovvenzionata in misura pari alla realizzazione dell'edilizia libera, aggiornando il cronoprogramma secondo i criteri sopra definiti. Copia dello stesso cronoprogramma dovrà essere trasmessa al Collegio di Vigilanza;
- 6) il Collegio di Vigilanza invita il soggetto attuatore ad effettuare tutti gli adempimenti previsti in conformità alle determinazioni assunte dal Collegio, al fine di dare corso all'applicazione dell'art. 13, con le modalità di cui ai punti precedenti.

Ritenuto:

che l'assunzione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza, adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, siano comunicate al Ministero competente, dando atto dell'avvenuta stipula della convenzione tra il Consorzio Nichelino Società Consortile a r.l. e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta, in applicazione dell'art. 13 "Clausola di salvaguardia" dell'Accordo di Programma vigente.

Constatato che:

le determinazioni del Collegio di Vigilanza in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento, sono state assunte con i pieni poteri conferiti dall'art. 10 dell'Accordo di Programma vigente, e più in generale dall'art. 14 della D.G.R. n. 27-3223 del 24.11.1997.

Visti:

l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

l'art. 14 della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.;

l'art. 10 dell'Accordo di Programma vigente.

Tutto ciò premesso, preso atto, visto e constatato

Il Presidente della Regione Piemonte

decreta

Art.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Sono adottate le determinazioni del Collegio di Vigilanza assunte nella seduta del 16 luglio 2010, riguardanti l'applicazione della "Clausola di salvaguardia" di cui all'art. 13 dell'Accordo di Programma vigente, descritte nelle premesse del presente provvedimento.

Il verbale contenente le determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza è allegato al presente decreto.

Il presente Decreto e il verbale del Collegio di Vigilanza saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

p. Roberto Cota il Vice Presidente Ugo Cavallera

Allegato